



**Rag. Luigina Andrighetti Frisoni** | Consulente del Lavoro | Revisore Legale  
**Dott. Marco Frisoni** | Consulente del Lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza  
**Rag. Silvia Frisoni** | Consulente del Lavoro  
**Dott. Alessio Bisceglie** | Consulente del Lavoro  
**Dott.ssa Silvia Costa** | Consulente del Lavoro  
**Dott. Alberto Balestrini** | Consulente del Lavoro

**Circolare n. 030 – 23 Marzo 2021**

## DECRETO SOSTEGNI - LE ANTICIPAZIONI SULLE NUOVE MISURE IN MATERIA DI LAVORO INTRODOTTE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19

Si comunica che è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 Marzo 2021, il Decreto-Legge 22 Marzo 2021, n. 41 (c.d. "Decreto Sostegni"), contenente misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Il Decreto risulta vigente dal 23 Marzo 2021.

Di seguito si riporta un'anticipazione delle novità più importanti in materia di lavoro:

### 1. AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19

- CIGO = ulteriori 13 settimane dal 1° Aprile 2021 al 30 Giugno 2021
- FIS / CIGD / FSBA = ulteriori 28 settimane dal 1° Aprile 2021 al 31 Dicembre 2021\*

Anche per questi ulteriori periodi non è dovuto contributo addizionale per tutti gli ammortizzatori emergenziali.

\* Con riferimento agli ammortizzatori sociali FIS/CIGD/FSBA si attendono chiarimenti circa l'eventuale compatibilità/assorbimento con le precedenti settimane (12) previste dalla Legge di Bilancio 2021 in quanto i periodi risultano, almeno in parte, coincidenti (12 settimane dal 1° Gennaio al 30 Giugno e 28 settimane dal 1° Aprile al 31 Dicembre).

Ulteriori novità in materia di ammortizzatori sociali:

1. possibilità di ricomprendere anche i nuovi assunti alla data di entrata in vigore del decreto (23 Marzo 2021);
2. possibilità di scegliere indifferentemente tra pagamento diretto e anticipazione da parte della ditta (si attendono indicazioni INPS);
3. per le CIG a pagamento diretto, in sostituzione dei mod. SR41, sarà possibile inviare i dati per far disporre dei pagamenti attraverso il flusso Uniemens-CIG (si attendono indicazioni INPS).

A differenza di quanto accaduto con gli ultimi provvedimenti emergenziali, non è stato introdotto un ulteriore esonero contributivo accessibile dalle aziende che, pur avendone diritto, non effettueranno l'accesso alle nuove settimane di integrazione salariale.

## 2. DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Viene confermato il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi:

- fino al 30 Giugno 2021, per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIGO;
- fino al 31 Ottobre 2021 per i lavoratori delle aziende coperte da FIS/CIGD/FSBA.

## 3. PROROGA ACAUSALE TEMPO DETERMINATO

Viene disposta la proroga al 31 Dicembre 2021, della possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi (ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi) e per una volta sola, i contratti di lavoro subordinato a termine, anche in assenza delle causali di cui all'art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015.

## 4. TUTELA LAVORATORI FRAGILI, EQUIPARAZIONE ALLA MALATTIA

Viene prorogata fino al 30 Giugno 2021 la possibilità per i dipendenti (pubblici o privati) con immunodeficienze e disabilità certificate di svolgere le loro attività in modalità di lavoro agile. Nel caso in cui detti lavoratori fragili non possano svolgere il lavoro in smart-working o non usufruiscano della cassa integrazione guadagni, viene confermata fino al 30 Giugno 2021 l'equiparazione delle assenze dal lavoro al ricovero ospedaliero.

## 5. PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE CERTIFICAZIONE UNICA (C.U.)

Viene ufficializzato il differimento dei termini della trasmissione telematica della Certificazione Unica (C.U., ex CUD) all'Agenzia delle Entrate e la consegna ai lavoratori dal 16 Marzo 2021 al 31 Marzo 2021: la dichiarazione precompilata sarà messa a disposizione dei cittadini il 10 Maggio 2021 e non più il 30 Aprile 2021.

## 6. INDENNITÀ LAVORATORI ATIPICI, SPETTACOLO, STAGIONALI

Confermato il bonus per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo di quest'anno, pari nel complesso a 2.400 euro, per le seguenti categorie di lavoratori:

- stagionali dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo;
- in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Per ogni ulteriore approfondimento è possibile prendere visione:

- [Testo completo del Decreto-Legge 22 Marzo 2021, n. 41](#)
- [Slide ufficiali di presentazione fornite dal Ministero del Lavoro](#)

Lo Studio attualmente è impegnato nella predisposizione della sintesi completa di tutte le disposizioni nonché all'organizzazione di un prossimo webinar attraverso il quale presentare le novità in materia di lavoro.

Si invitano quindi le aziende clienti ad attendere aggiornamenti circa le prossime iniziative di Studio che verranno comunicate nei prossimi giorni.

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell'archivio aggiornato delle ultime circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso la [pagina LinkedIn](#) per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Studio Frisoni e Bisceglie